

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5951 del 20/12/2019
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA LA BOZZOLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S.S. CON ATTIVITA' NEL COMUNE DI FERRARA, VIA STORNARA N. 99 - MODIFICA SOSTANZIALE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6140 del 20/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venti DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 33979/2019/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Ditta “La Bozzola Società Agricola Semplice S.S.” con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, località Quartesana, via Stornara n. 99 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale (nuovo scarico e cambio ragione sociale) dell'attività agricola con allevamento suini, lavorazione e trasformazione di carni suine e agriturismo con ristorazione ed alloggio, autorizzata con atto A.U.A. n. 3242 del 22.06.2017.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 22.11.2019, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 03.12.2019 con il n. 185791, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata al P.G. del Comune n. 145725 del 22.11.2019), dalla Ditta “La Bozzola Società Agricola Semplice S.S.”, nella persona di Pietro Natali in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, località Quartesana, via Stornara n. 99, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la voltura e modifica sostanziale dell'attività agricola con allevamento suini, lavorazione e trasformazione di carni suine e agriturismo con ristorazione ed alloggio, autorizzata con atto A.U.A. n. 3242 del 22.06.2017, rilasciata alla ditta “Fattoria La Bozzola di Natali Sergio”, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta “La Bozzola Società Agricola Semplice S.S.” per la voltura e modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per l'attivazione di un nuovo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (condotto Bozzola R1);
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
  - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 3242 del 22.06.2017:
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
  - nuovo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico denominato “condotto Bozzola R1” (contrassegnato con lettere “S2”);
  - variazione della titolarità dell'atto di AUA n. 3242 del 22.06.2017 dalla Impresa Individuale “Fattoria la Bozzola di Natali Sergio” alla ditta “La Bozzola Società Agricola Semplice S.S.”;
- Preso atto dalla suddetta istanza delle seguenti comunicazioni:

- assenso alla variazione di titolarità di AUA n. 3242 del 22.06.2017 da parte del Titolare dell'Impresa Individuale "Fattoria la Bozzola di Natali Sergio";
- comunicazione che nulla è cambiato rispetto allo stato autorizzato per lo scarico sul suolo tramite subirrigazione (contrassegnato con lettere "S1");
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, nella quale si comunica che non sono presenti sostanze pericolose;
- comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara datato 04.12.2019 (assunto al PG di ArpaE n. 189137 del 10.12.2019) riguardante gli scarichi e l'impatto acustico;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione della voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Ditta "La Bozzola Società Agricola Semplice S.S.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, località Quartesana, via Stornara n. 99, codice fiscale e P.IVA 02052440381 per la modificata con voltura dell'attività agricola con allevamento suini, lavorazione e trasformazione di carni suine e agriturismo con ristorazione ed alloggio, autorizzata con atto A.U.A. n. 3242 del 22.06.2017

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	<b>COMUNE</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	<b>COMUNE</b>

<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>COMUNE</b>
---------------	--	---------------

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) SCARICHI IDRICI** sul suolo tramite sub irrigazione

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione è quello contrassegnato con la lettera "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
2. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato A – RF.
3. Devono essere periodicamente mantenute le vasche Imhoff ed i degrassatori.
4. Il suolo in cui è posata la tubazione forata rappresentata nella planimetria (allegato A) non dovrà essere sottoposto a pressioni, costipazioni o pavimentazioni che possono ostacolare il passaggio dell'aria nel terreno.
5. Il terreno in cui è posta la sub irrigazione non dovrà essere destinato a coltivazioni agricole.
6. Non dovranno essere messe a dimora essenze arboree nel luogo ove insistono le tubazioni forate.

**B) SCARICHI IDRICI** in acque superficiali

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche nel condotto Bozzola R1 è quello contrassegnato con la lettera "S2", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
2. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato A – RF.
3. Il filtro e le vasche Imhoff devono essere periodicamente mantenuti.
4. La ditta deve comunicare tempestivamente l'avvenuta installazione del filtro batterico anaerobico allegando documentazione fotografica.

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti dei rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.
- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara, l'A.U.A. n. 3242 del 22.06.2017, adottata da ArpaE SAC Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara , che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,



rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa* Marina Mengoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**